



UFFICIO ISPETTIVA  
REG. GEN. N. 1322/1/XLSE-M

*Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle*

Prot. n. 62 del 29/04/2019

Al Presidente della Giunta  
regionale della Campania

### **Interrogazione a risposta scritta**

**Oggetto: comma 2 dell'art 20 del D.lgs. n.75/2017 - procedure di stabilizzazione dei precari**

I sottoscritti consiglieri regionali, Valeria Ciarambino e Vincenzo Viglione, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolgono formale interrogazione per la quale richiedono risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto

#### **Premesso che:**

- a) Il fenomeno del precariato, quale forma di assunzione di personale con contratti temporanei in deroga ai principi del concorso e della predeterminazione degli organici, costituisce ormai una caratteristica strutturale della pubblica amministrazione italiana ed ha assunto proporzioni considerevoli in coincidenza con il blocco delle assunzioni;
- b) La c.d. Legge Madia (D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75), ultimo intervento normativo in ordine temporale, detta le regole volte alla eliminazione di forme di precariato nelle amministrazioni, alla riduzione del ricorso dei contratti a termine ed alla valorizzazione della professionalità acquisita;

#### **Considerato che:**

- a) Il comma 2 dell'art. 20 del citato decreto legislativo prevede *"in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni...e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria"*, l'indizione di procedure concorsuali riservate, per il triennio 2018-2020, in misura non superiore al 50% di posti disponibili, al personale che possessa tutti i seguenti requisiti:
  1. risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
  2. abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso



**Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle**

- b) il ricorso alle procedure di cui all'art. 20 del D.lgs. 75/2017 è consentito per il personale medico, infermieristico e tecnico professionale direttamente adibito alle attività che rispondono all'esigenza di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari;
- c) l'art. 20 della Madia è applicabile anche agli IRCSS ed agli IZM;

**Preso atto che:**

- a) la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR con nota prot. n. 455915 del 13/07/2018 ha fornito le prime indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario per il triennio 2018-2020 presso le aziende del Sistema Sanitario della Regione Campania D.Lgs. 75/2017;
- b) con nota prot. n. 821974 del 27/12/2018 la citata Direzione ha invitato le aziende ad adottare un provvedimento entro il 31/12/2018 con il quale *"danno mandato agli uffici competenti di predisporre tutte le azioni propedeutiche al processo..."*;
- c) con successiva nota prot. n. 179104 del 27.03.2019, la Direzione competente fornisce chiarimenti alle aziende precisando che: *"nell'indizione di procedure concorsuali riservate, si deve tenere in debito riferimento il comma 2 dell'art. 20 ed il comma 543 dell'art. 1 della l. 208/2015, per gli specifici profili giuridici interessati, nonché per il possesso alla data di pubblicazione del bando di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato (...)"*;

**Rilevato che:**

- a) la quasi totalità delle aziende del comparto sanità (ad esempio, AOU Federico II, Asl Avellino, IRCCS Pascale, Santobono Pausilipon) hanno indetto procedure concorsuali esclusivamente riservate al personale interno in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 20, alle quali non possono partecipare gli esterni. Ma non solo. Le procedure di stabilizzazione de quibus sono state rivolte anche al personale interno che *"abbia tutti gli altri requisiti di legge, come meglio esplicitati nella nota regionale prot.n. 455915/2018 (cfr. delibera 969/2018 avviso ricognizione dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona); tale nota, che accorpa i diversi requisiti delle due modalità di stabilizzazione dettate dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 20, appare, quindi, utilizzata come fonte di ulteriori requisiti rispetto a quelli tipizzati dalla normativa nazionale;*
- b) la riserva è stata destinata anche ai soggetti che hanno maturato *"alla data di pubblicazione del bando (cfr. delibera 131 del 8/2/2019 e succ.mod. del bando dell'Asl di Avellino)"* oppure alla *"data di avvio delle procedure - 28.12.2018"* (cfr. i numerosi bandi dell'Asl Napoli 2 Nord di cui alla delibera



**Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle**

n. 452 del 29/03/2019) almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile con i medesimi enti; questi ulteriori requisiti di ammissione sono stati stabiliti, si legge sempre nel bando di concorso riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'art.20, c. 2, in conformità alle ultime note della Dg Tutela della Salute (n.821974/2018 e n.179104/19) che ha segnalato che nelle procedure in discorso *“si deve tenere in debito riferimento il comma 2 dell'art. 20 ed il comma 543 dell'art 1 della l. 208/2015, per gli specifici profili giuridici interessati, nonché per il “...possesso alla data di pubblicazione del bando di almeno tre anni di servizio ...”*

**Rilevato, altresì, che:**

- a) la stessa Giunta regionale, come si legge nel Piano del Fabbisogno del personale, avvierà le procedure di stabilizzazione ex art 20 comma 2 del Dlgs n. 75/2017 di figure professionali, titolari di rapporto di lavoro flessibile;
- b) le quasi totalità delle società partecipate (ad esempio, Acamir, Arpac etc) hanno indetto procedure concorsuali esclusivamente riservate al personale interno;

**Ritenuto che:**

- a) le procedure concorsuali interamente riservate al personale interno inverano i timori paventati dal Consiglio di Stato (parere n. 916 del 21/04/2017) risolvendosi in *“condoni più o meno mascherati, che minano la credibilità stessa dell'ordinamento”*;
- b) dalle procedure poste in essere non si evince alcuna garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno;
- c) le procedure concorsuali de quibus non indicano la copertura finanziaria, parimenti imposta obbligatoriamente dall'art. 20, co. 2, del D.lgs. 75/2017;
- d) le citate note regionali non possono in alcun modo essere interpretate nel senso di estendere i requisiti e/o i limiti temporali per l'indizione delle procedure di stabilizzazione che, in ogni caso, devono rispettare i termini stabiliti dalla fonte primaria legislativa;
- e) l'ampliamento dei requisiti e/o dei termini comporterebbe la stabilizzazione di soggetti non legittimati e sarebbe lesivo dei principi volti a garantire l'adeguato accesso dall'esterno, nonché sarebbe pregiudizievole delle legittime aspettative del personale in possesso dei requisiti prescritti dalla norma;



*Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle*

**Tanto premesso, considerato, preso atto, rilevato e ritenuto si interroga per sapere:**

- 1) se si ritiene che i bandi concorsuali emessi dalle aziende del sistema sanitario della regione Campania e dalle società partecipate sono conformi a quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 20 del Dlgs 75/2017 e dalla l. n. 208/2015, art. 1, comma 543;
- 2) se le procedure concorsuali in esame rispettano la sostenibilità economico – finanziaria e le risorse ivi destinate non superino il cinquanta per cento dello spazio finanziario disponibile;
- 3) se ed in che modo è stato rispettato l'obbligo sancito dalla normativa vigente relativo alla garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno;
- 4) se le Direzioni competenti hanno monitorato il rispetto dei requisiti tipizzati dalla legge per l'accesso alle procedure di stabilizzazione dei precari e controllato la platea degli aventi diritto, con i relativi esiti;
- 5) quali azioni si intraprenderanno nel caso di accertata difformità;
- 6) i corrispondenti risparmi alla spesa sostenuta per il lavoro flessibile a fronte delle intervenute assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure di stabilizzazione;
- 7) se è legittimo e le motivazioni del costante ricorso da parte delle Amministrazioni interessate ad ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del Dl n. 78/10, per le professionalità e le posizioni oggetto di stabilizzazione nelle more della conclusione delle procedure stesse.

Ciarambino

Viglione